



SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI TERMINE 31 DICEMBRE 2021

Con la legge di conversione n° 69 pubblicata sulla G.U. 210 del 21 maggio 2021 S.O. 21/L è stato recepito con integrazioni il Decreto-legge n° 41/2021 (Decreto sostegni).

Il provvedimento all'art 39 comma 1 Ter ha previsto la sospensione integrale dell'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 fino al 31 dicembre 2021.

Con la conversione è stato anche introdotta la possibilità di commercializzazione le scorte di imballaggi non ancora correttamente etichettati.

Di seguito riportiamo testo integrale dell'articolo.

Articolo 39

Omissis

1 -ter. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte».

Omissis

Sul tema è stata anche pubblicata una circolare di chiarimento da parte del ministero della Transizione Ecologica che trovate pubblicata sul sito dell'Associazione

**per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it**